



Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia-Iglesias

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – NORME GENERALI		TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA
1	Oggetto e scopo del regolamento	29	Dichiarazione di imposta
	TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI	30	Riscossione del tributo
2	Presupposto della tassa	31	Funzionario responsabile
3	Determinazione della superficie	32	Accertamenti
4	Aree tassabili	33	Ritardati od omessi versamenti
5	Locali ed aree non utilizzate	34	Ravvedimento operoso
6	Soggetti passivi	35	Importi di modesto ammontare
7	Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	36	Rimborsi
8	Obbligazione tributaria	37	Compensazione ed accollo
9	Piano finanziario e tariffe		TITOLO VI – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE
10	Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero		CAPO I – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
11	Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio	38	Principi generali
12	Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta	39	Informazione dei contribuenti
13	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	40	Conoscenza degli atti e semplificazione
14	Ulteriori riduzioni e agevolazioni	41	Motivazione degli atti - Contenuti
15	Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione	42	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
16	Tariffa giornaliera di smaltimento	43	Interpello del contribuente
17	Tariffe per utenze domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività		CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
18	Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	44	Accertamento con adesione
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI	45	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
19	Presupposto del tributo	46	Procedura per l'accertamento con adesione
20	Soggetti passivi	47	Atto di accertamento con adesione
21	Dichiarazione	48	Adempimenti successivi.
22	Individuazione dei servizi indivisibili	49	Perfezionamento della definizione
	TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMU		TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
23	Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze	50	Norme abrogate
24	Assimilazioni all'abitazione principale	51	Pubblicità del regolamento e degli atti
25	Fabbricati fatiscenti	52	Casi non previsti dal presente regolamento
26	Detrazione per l'abitazione principale	53	Rinvio dinamico
		54	Tutela dei dati personali
27	Valore aree fabbricabili	55	Entrata in vigore del regolamento
28	Esenzioni		

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2 Presupposto della tassa (Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

La tassa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3 Determinazione della superficie (Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- b. della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/1997 (TIA1),
- c. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili,

tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
- Autotrasporti movimento terra	50%
- Falegnamerie	30%
_ Autocarrozzerie	60%
- Autofficine per riparazione veicoli	50%
- Gommisti	50%
- Autofficine di elettrauto	30%
- Officine di carpenteria metallica	35%
- Rosticcerie	20%
- Pasticcerie	20%
- Lavanderie	50%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4

Aree tassabili

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree non utilizzate

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6

Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
9. cavi, materiale elettrico in genere e accessori per l'informatica;
10. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati,
11. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
12. pelle e simil pelle;
13. accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 0,1 mc./mq.

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8

Obbligazione tributaria

(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente

dichiarata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9

Piano finanziario e tariffe

(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (*Articolo 15 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche"*):
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 50%.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Art. 11

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato,

frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi, attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuati da provvedimenti formali.

Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni, i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori, appositamente installati dall'amministrazione Comunale, ed a corrispondere il tributo in misura ridotta pari a: la quota fissa e la quota variabile della tariffa è ridotta del 70%.

Art. 13

Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero

(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 14

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio economiche attestate, mediante adozione di apposita determinazione dal servizio sociale comunale; documento quest'ultimo (determinazione) che dovrà essere richiamato per presa d'atto con apposita delibera di Giunta Comunale.

b) l'iter procedurale del *diritto di esenzione* di cui alla lettera a) viene attivato su richiesta dell'interessato da rivolgere ai Servizi Sociali Comunali i quali cureranno l'espletamento del procedimento a riguardo.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

La riduzione pari al 30%, si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale esclusivamente nel caso in cui non intervenga occupazioni per concessioni in locazione anche se per brevi periodi.

Art. 15

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 10 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio la detenzione, l'occupazione o conduzione da parte dell'utenza.

I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostri di non aver continuato la detenzione, l'occupazione o conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...).

Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 16
Tariffa giornaliera di smaltimento
(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

ART. 17
Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

A) UTENZE DOMESTICHE:

- valori dei coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. n° 158/1999:

N. dei componenti Dei nuclei familiari	Coefficiente Ka	N. dei componenti dei nuclei familiari	Coefficiente Kb
1 componente	0,82	1	1.00
2	0,92	2	1.8
3	1.03	3	2,3
4	1,10	4	3
5	1,17	5	3,6
6 o più	1,21	6 o più	4,1

Art. 18
Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

B) UTENZE NON DOMESTICHE

– valori dei coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al D.P.R. N. 158/1999:

Tabella 3: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffe alle utenze non domestiche

Ca t.	Attività	Coefficiente (Kc) Parte fissa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.290
2	Cinematografi e teatri	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	0.695
5	Stabilimenti balneari	0.660
6	Esposizioni. Autosaloni	0.493
7	Alberghi con ristorante	1.469
8	Alberghi senza ristorante	0.969
9	Case di cura e riposo	0.890
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie e studi professionali	1.028
12	Banche ed istituti di credito	0.602
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1.127
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1.445
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, calzature	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.018
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.018
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.910
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.793
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.670
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.540
23	Mense, birrerie, amburgherie	

24	Bar, caffè, pasticceria	4.380
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.570
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.140
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9.299
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	1.020

Tabella 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	Coefficiente (Kd) Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.540
2	Cinematografi e teatri	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	3.830
5	stabilimenti balneari	5.800
6	Esposizioni, Autosaloni	2.970
7	Alberghi con ristorante	8.910
8	Alberghi senza ristorante	7.510
9	Case di cura e riposo	7.800
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie e studi professionali	7.890
12	Banche ed istituti di credito	3.900
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	8.240
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	8.980
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquesariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.850
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.980
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3.620
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	5.910
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	48,740

23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	38,500
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,000
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,800
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,000
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	8,950

TITOLO III **DISCIPLINA DELLA TASI**

Art. 19 **Presupposto del tributo** *(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)*

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 20 **Soggetti passivi** *(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)*

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 19. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 21 **Dichiarazione**

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, quando soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 22
Individuazione dei servizi indivisibili
(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)

La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

Polizia Municipale – Patrimonio culturale – Illuminazione stradale – Servizi cimiteriali – Impianti sportivi – Manutenzione strade – Protezione civile – Servizi socio assistenziali – Manutenzione edifici comunali -

Nei costi dei servizi di cui sopra sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, al miglioramento del servizio ed ai costi tecnici ed amministrativi.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 23
Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.
(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 24
Assimilazioni all'abitazione principale.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come integrato dal D.L. 47/2014)

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti a) e b), il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative

all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

Art. 25

Fabbricati fatiscenti

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

Le caratteristiche di fatiscenza (inagibilità, inabitabilità) di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile (50%) di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 26

Detrazione per l'abitazione principale

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

All'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

La detrazione di cui sopra si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 27

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, verranno determinati successivamente mediante l'adozione di apposito atto consiliare, consequenzialmente al rilascio del parere di congruità da richiedersi all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549);
- c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. (articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207);

Le esenzioni di cui sopra si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 29
Dichiarazione di imposta
(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- b. della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/1997 (TIA1),
- c. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, quando soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al presente regolamento.

Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 30
Riscossione del tributo
(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti ordinariamente la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento della TARI avviene ordinariamente in n. 4 rate bimestrali di uguale importo, scadenti nei mesi di: agosto, ottobre, dicembre (anno di riferimento del servizio) e febbraio (anno successivo). Come appena detto, ordinariamente le n°4 rate ivi previste debbono essere di pari importo. Comunque, qualora si rendesse necessario procedere alla rimodulazione del Piano Finanziario; operazione quest' ultima da effettuarsi nel caso venisse accertata una differenza dei costi di esercizio tra il Piano Finanziario di previsione e il risultato finanziario di esercizio effettivamente accertato, l'importo dell'ultima rata potrebbe variare rispetto alle

precedenti.

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'IMU, l'art. 13, c.12 del D.L. n°201 del 2011 prevede, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, che sia effettuato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n°241 del 1997, ovvero a mezzo del modello di versamento unitario – F24.

Il versamento, tuttavia, può essere effettuato tramite apposito bollettino postale, approvato con D.M. del 23 novembre 2012.

Art. 31

Funzionario responsabile

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 32

Accertamenti

(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

Il Comune, a seguito di verifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 33

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 34 **Ravvedimento operoso**

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 35 **Importi di modesto ammontare**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 36 **Rimborsi** (Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 37 **Compensazione ed accollo**

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38
Principi generali

Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 39
Informazione dei contribuenti

L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 40
Conoscenza degli atti e semplificazione

L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 41
Motivazione degli atti - Contenuti
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 42

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 43

Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 45

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento

con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 46

Procedura per l'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati. .

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 47

Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo del minimo.

Art. 48

Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 15 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 3 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine sopra indicato.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data prevista per il pagamento della prima rata.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del presente regolamento.

Art. 49

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, e della TARES precedentemente adottati.

Art. 51

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 52

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 53

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 54

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 55

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con **il primo gennaio 2015**.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono cessati tutti gli effetti di eventuali precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.